

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2002¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i quali non esercitano alcuna attività lucrativa, sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui

- a. tali persone sono riconosciute come rifugiati;
- b. a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o
- c. in virtù dell'età, del decesso o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2002 6087
² RS 831.10